



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del giudice di pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge è stato redatto in collaborazione con l'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori).

Il giudice di pace è strumento fondamentale per la difesa dei diritti dei consumatori. Dalla sua istituzione nel 1991 (legge 21 novembre 1991, n. 374), centinaia di migliaia di cittadini che non avrebbero fatto ricorso al giudice ordinario sono riusciti ad ottenere giustizia rapidamente e con costi limitati proprio grazie all'istituto del giudice di pace.

A distanza di 17 anni, possiamo dire che questa istituzione rappresenta uno dei più importanti ed efficaci strumenti di giustizia nel nostro ordinamento. Come ricorda l'Aduc, è presso il giudice di pace che la gran parte dei contenziosi che riguardano i consumatori e gli utenti trovano risoluzione. Vi sono però alcune modifiche indispensabili per rendere questo istituto ancora più efficace e fruibile da parte dei cittadini.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, si provvede ad ampliare la competenza del giudice di pace a cause relative ai beni di valore fino a 16.000 euro. Infatti, l'attuale limite di 2.582,28 euro è tale dal 1991 (all'epoca 5 milioni di lire), e quindi non più adeguato. Il nuovo limite di 16.000 euro proposto non è arbitrario, essendo un arrotondamento della cifra (15.493,71 euro) già prevista all'articolo 7, secondo comma, del codice di procedura civile, per cause di risarcimento - sempre presso il medesimo giudice di pace - del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti; comma che viene abrogato in quanto non esisterebbe più alcuna differenza fra le controversie.

Infine, al comma 1, lettera *b*), numero 1), viene estesa a tutti i ricorsi presso il giudice di pace la possibilità, per il cittadino, di ri-

correre personalmente, ovvero senza il ministero o l'assistenza di un difensore. Come segnala l'Aduc, infatti, fra i più grandi ostacoli alla difesa vi è l'obbligo di rivolgersi ad un avvocato, eccetto per cause che non superino i 516,46 euro (limite stabilito nel 1991 equivalente ad un milione di lire). Un obbligo che, essenzialmente per questioni economiche, scoraggia molte persone ad adire le vie legali. Sono molti i consumatori che, dopo aver constatato che da soli non possono procedere, preferiscono rinunciare al ricorso alle vie legali, lasciando di fatto impuniti molti illeciti.

Le contestazioni in materia potrebbero essere diverse e, apparentemente a favore del cittadino/consumatore che, specie nei processi contro la pubblica amministrazione e contro grandi aziende, si troverebbe da solo a fronteggiare schiere di avvocati. È la stessa motivazione che veniva addotta quando nel 1991 fu istituito questo giudice e che il legislatore pensò bene essere superata dalla diffusa informazione e conoscenza giuridica dei singoli cittadini. L'obiettivo di portare la cifra-tetto del contenzioso a 16.000 euro è solo quello di rendere attuale quel medesimo spirito che ispirò il legislatore nel 1991. Non solo. 17 anni fa il livello di conoscenza giuridica del cittadino era considerato di buon livello per certi tetti economici di contenzioso; in questi anni credo che la scolarità, l'informazione individuale e collettiva e soprattutto l'avvento di uno strumento come *Internet*, abbiano fatto fare notevoli passi avanti al cittadino/consumatore, contribuendo ad una sua maggiore capacità civile e giuridica.

Infine, gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge recano le norme per la copertura finanziaria della medesima nonché la data di entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è competente per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

2) il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 82:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente»;

2) il secondo comma è abrogato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.